



Malnate, li 19 dicembre 2025

Gent. Consigliere
BELLIFEMINE MARIA IRENE
FERRARIO MARILENA

e p.c.
CAPIGRUPPO CONSILIARI

Oggetto: risposta a interrogazione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Irene Bellifemine Sindaco per Malnate e Malnate sostenibile, prot. n. 27095 del 11/12/2025, avente ad oggetto: A.spe.M – Farmacia e servizi socio-sanitari del Comune di Malnate – procedure di gara (rif. Determinazione n. 2466 del 30/11/2025 – rettifica data: 20/11/2025 – pag. 69 DUP)

Premessa

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata dalle Consigliere Bellifemine e Ferrario, e preso atto delle richieste di chiarimento formulate nelle Commissioni consiliari del 4 novembre e del 3 dicembre 2025, si fornisce la presente risposta articolata, volta a illustrare compiutamente l'inquadramento giuridico della fattispecie e le conseguenti determinazioni dell'Amministrazione.

1. Precisazione sulla clausola oggetto di contestazione

L'interrogazione fa riferimento alla previsione del bando secondo cui "tutte le somme derivanti dall'esito positivo della procedura debbano essere versate al Comune di Malnate in qualità di concedente". È necessario chiarire che tale formulazione si riferisce esclusivamente ai corrispettivi concessori – vale a dire canoni, royalty, contributi una tantum e ogni altro importo qualificato nella documentazione di gara come controprestazione per l'affidamento della gestione – e non agli incassi ordinari derivanti dall'attività di gestione della farmacia (ricavi di vendita, margini commerciali, proventi dei servizi), che restano nella disponibilità del soggetto gestore secondo quanto previsto dal Piano Economico-Finanziario.

Con riguardo, specificamente ed esclusivamente, alle somme dovute quale contropartita per la cessione del magazzino, tali somme verranno versate direttamente dal Concessionario ad ASPEM, a seguito di apposito verbale di consistenza dello stesso, secondo le regole già previste nei documenti di gara.

2. Fondamento giuridico della previsione

Nel modello concessorio, i corrispettivi per l'affidamento del servizio e per la disponibilità di beni e prerogative pubbliche costituiscono, per loro natura, crediti del concedente. Ciò in quanto la titolarità del servizio pubblico locale e delle correlate prerogative pubblicistiche permane in capo all'ente locale, mentre la concessione rappresenta il titolo abilitante allo svolgimento del servizio da parte del concessionario, dietro controprestazione in favore del concedente.

Pertanto, la previsione che tali somme confluiscono al Comune non costituisce un'anomalia, bensì la conseguenza fisiologica della struttura del rapporto concessorio.



3. Sui profili di autonomia patrimoniale e direzione e coordinamento

L'interrogazione richiama l'art. 2325 c.c. (autonomia patrimoniale delle società di capitali), l'art. 2497 c.c. (responsabilità per attività di direzione e coordinamento) e il D.Lgs. 175/2016 (equilibrio economico-finanziario delle società partecipate). Al riguardo si osserva quanto segue.

L'autonomia patrimoniale di A.SPE.M. non viene incisa dalla circostanza che i corrispettivi concessori siano dovuti al concedente: tali somme, infatti, non costituiscono ab origine entrate proprie di A.SPE.M., bensì crediti del Comune correlati al titolo concessorio. La clausola in questione non opera alcun "prelievo" di risorse proprie della società, ma si limita a definire la titolarità di flussi che, per la natura del rapporto giuridico sottostante, competono al concedente.

Non si configura, pertanto, alcuna ipotesi di "eterodirezione dannosa" ai sensi dell'art. 2497 c.c., posto che la previsione del bando non costituisce un atto di gestione societaria imposto dal socio, bensì una regola di disciplina del rapporto tra concedente e concessionario, coerente con l'assetto normativo delle concessioni di servizi pubblici.

4. Tutela delle prerogative del Comune

La destinazione dei flussi concessori al bilancio dell'ente concedente risponde a precise esigenze di correttezza amministrativa e contabile: garantisce la corretta imputazione delle entrate connesse all'affidamento del servizio; assicura piena tracciabilità dei flussi finanziari e il presidio da parte degli organi di revisione e controllo; risulta coerente con la posizione del Comune quale parte contrattuale concedente, titolare delle prerogative pubblicistiche e responsabile dell'organizzazione del servizio.

5. Equilibrio economico-finanziario di A.SPE.M.

Quanto alle prerogative giuridiche, patrimoniali ed economico-finanziarie di A.SPE.M., si precisa che la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni verso fornitori e creditori non dipende dalla destinazione dei corrispettivi concessori – che, come chiarito, non le competono – bensì dalla corretta gestione delle proprie attività e passività.

L'Amministrazione comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società partecipata ai sensi del D.Lgs. 175/2016, provvede al monitoraggio degli equilibri economico-finanziari di A.SPE.M. attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla normativa vigente (bilanci, relazioni sulla gestione, controllo analogo).

6. Azioni e comportamenti amministrativi

In risposta alla specifica richiesta di chiarire "i comportamenti amministrativi che si intendono porre in essere", si comunica quanto segue.

L'Amministrazione conferma la correttezza dell'impianto del bando di gara, che risulta conforme alla disciplina delle concessioni di servizi pubblici e non necessita di interventi correttivi per quanto concerne la destinazione dei corrispettivi concessori.

Con riferimento alla fase di transizione tra il gestore uscente e il nuovo concessionario, l'Amministrazione si impegna a garantire una gestione ordinata del passaggio, con particolare attenzione alla disciplina delle consegne, degli inventari e dei rapporti pendenti, nel rispetto delle posizioni giuridiche di tutte le parti coinvolte.

Proseguirà inoltre l'attività di monitoraggio degli equilibri di A.SPE.M. secondo le modalità ordinarie, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune quale socio unico.

Se dalle evidenze contabili, dovesse risultare un disavanzo, esclusivamente derivante da fatti di



gestione, il consiglio comunale sarà chiamato ad attivare la procedura di ripianamento mediante deliberazione di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera b, correlata del parere del collegio dei revisori e che dovrà essere successivamente inviata alla Corte dei conti.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, la previsione del bando che destina al Comune concedente i corrispettivi concessori è tecnicamente e giuridicamente corretta e non determina alcuna compressione dell'autonomia patrimoniale di A.S.P.E.M. né configura ipotesi di direzione e coordinamento pregiudizievole. La tutela degli equilibri della società partecipata è assicurata attraverso gli ordinari strumenti di governance e controllo previsti dalla normativa vigente.



d.ssa Nadia Cannito
Il Sindaco

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005